

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO R. DALL'ARA DI BOLOGNA Edizione 2025

NORME DI COMPORTAMENTO

- Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l'area riservata esterna.
- Per club si intende il Bologna FC 1909 Spa.

Norme generali:

- L'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d'uso dell'impianto sportivo e dal codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche per gli utenti dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna e per i sostenitori del Bologna F.C.;
- L'acquisto del titolo di accesso all'impianto sportivo comporta l'espressa accettazione del regolamento d'uso da parte dell'acquirente stesso e l'obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l'accesso all'impianto sportivo, nell'ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente;
- Chiunque, accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo;
- Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il Club ha facoltà di espellere dall'impianto sportivo, chiunque non rispetti il regolamento d'uso e può rifiutare l'ingresso all'impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti;
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla Società e dalla normativa di legge in materia;
- È vietato acquistare titoli di accesso all'impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l'espulsione dall'impianto sportivo.
- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un valido titolo d'accesso e di un documento di identità valido da esibire agli steward per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- Il titolo di accesso deve essere conservato fino all'uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal Club che organizza l'evento. Qualora il club o le autorità di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute;
- È obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e in generale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente allo stadio;
- Lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e *pat-down* a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (con divieto di accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica);
- La Società non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persona o cose nello Stadio, salvo il fatto che non sia direttamente attribuibile a sua colpa;

All'interno dell'impianto sportivo è VIETATO:

- **fumare e\o più in generale arrecare disturbo o porre in pericolo altre persone;**
- utilizzare droni, o altri apparati assimilabili, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Società;
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte (ovunque riportate anche su indumenti);

- sostare in prossimità di passaggi, vomitori, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e sulle scale senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre e detenere veleni, sostanze nocive, droghe, materiale infiammabile e/o imbrattante;
- introdurre animali di qualsiasi genere - salvo cani guida per ciechi che comunque dovranno essere preannunciati e autorizzati dal Club in fase di emissione del titolo;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Gruppo operativo per la sicurezza (d'ora in avanti Gos);
- introdurre e/o vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
- introdurre e detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo e/o pericolo all'incolumità dei presenti all'interno dell'impianto;
- è vietato introdurre ombrelli con puntale o comunque di grandi dimensioni;
- effettuare volantaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità se non autorizzati per iscritto dalla Società;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo;

MATERIALE COREOGRAFICO

All'interno dell'impianto sportivo è **VIETATO**:

- introdurre striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, salvo quello espressamente autorizzato dal GOS su richiesta del club;
- introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico e religioso, e più in generale contenuti di carattere non strettamente sportivo inerente all'incontro di calcio e che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara e in ogni caso non esplicitamente autorizzati dal GOS su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; più in generale è fatto divieto di esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga anche verso il terreno di gioco;
- introdurre bandiere, striscioni, comunque vessilli che non siano riconducibili alla manifestazione sportiva e alle due squadre ivi impegnate;
- **a prescindere dalla richiesta di autorizzazione del GOS introdurre materiale coreografico quali striscioni e bandiere nei settori Tribuna e Distinti.** Nei già menzionati settori sono ammessi:
 - a) cartelli di piccole dimensioni, dal messaggio non vietato, di materiale non rigido e con formato consentito - simil A2 - con grandezza max 42 cm. x 60cm;
 - b) bandiere piccole - delle squadre che partecipano alla manifestazione sportiva - con grandezza 50 cm. x 70 cm. e asta non superiore ai 100 cm.

Prima autorizzazione del GOS è possibile l'introduzione di:

- Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori ed acustici (per la procedura seguire indicazioni indicate nel sito ufficiale www.bolognafc.it). È vietata l'introduzione di megafoni e tamburi nei settori Distinti - Tribuna - Curva S. Luca Arpad Weisz.
- **Si segnala che per il settore Ospiti la disponibilità è limitata al numero massimo pari a n. 2 megafoni e n. 2 tamburi.**

Avvertenze:

- In caso di inabilità temporanee personali che comportino l'utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l'ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato **non è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso**. Lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato a persone con disabilità;
- **Gli utenti in carrozzina, a prescindere dal titolo d'accesso, potranno occupare esclusivamente un posto nella zona persone con disabilità nel settore DISTINTI e\o settore OSPITI;**
- Gli utenti ipovedenti che necessitano dell'accompagnamento del cane guida dovranno essere autorizzati dal Club in fase di emissione del titolo e potranno accedere esclusivamente nella zona persone con disabilità del settore DISTINTI (si rimanda comunque alla consultazione del sito internet www.bolognafc.it);
- Gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. **incaricati di un pubblico servizio** (Art. 6-quater Legge 401/ 1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
- L'impianto é controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti audio-video per la registrazione dei dati per le stesse finalità;
- Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
- Non sarà ammesso l'uso e quindi l'introduzione nello spazio adibito all'evento, di apparecchi per la registrazione audio/video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
- Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato;
- In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
- L'uso di telefoni cellulari è permesso nello Stadio per l'esclusivo utilizzo personale e privato;
- Il titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'impianto sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi alla gara per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ed escluso qualsiasi rimborso né indennizzo.

Giugno 2025